

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-2177 del 02/05/2023
Oggetto	Procedimento FE17A0002 - Variante sostanziale della concessione semplificata di derivazione di acqua pubblica sotterranea nel comune di Ferrara, ad uso igienico assimilati. Concessionario: Autolavaggio Europa di Khaderkhel Shams
Proposta	n. PDET-AMB-2023-2252 del 28/04/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	GABRIELLA DUGONI

Questo giorno due MAGGIO 2023 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, GABRIELLA DUGONI, determina quanto segue.

OGGETTO: PROCEDIMENTO FE17A0002

VARIANTE SOSTANZIALE DELLA CONCESSIONE SEMPLIFICATA DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA NEL COMUNE DI FERRARA, AD USO IGIENICO ASSIMILATI.

CONCESSIONARIO: AUTOLAVAGGIO EUROPA DI KHADERKHEL SHAMS

LA DIRIGENTE

VISTI

- il regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle opere idrauliche);
- il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici);
- la legge regionale 20 aprile 2018, n. 4 (Disciplina della Valutazione dell'Impatto Ambientale dei progetti);
- il regolamento regionale n. 20 novembre 2001, n. 41 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica);
- legge regionale 14 aprile 2004, n. 7 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali);
- il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa, 21 dicembre 2005, n. 40;
- la deliberazione di Giunta regionale 30 luglio 2007, n. 1191 (Approvazione Direttiva contenente i criteri di indirizzo per l'individuazione ed il monitoraggio dei SIC, delle ZPS e delle Linee Guida per la valutazione di incidenza *ex art. 2, co. 2, l.r. 7/2004*);
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);
- il R.D. 14 agosto 1920, n. 1285 (Regolamento per le derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche);
- la deliberazione di Giunta regionale 14 dicembre 2015, n. 2067 (Attuazione della Direttiva 2000/60/CE: contributo della Regione Emilia Romagna ai fini dell'aggiornamento/riesame dei piani di Gestione distrettuale 2015–2012);

- la deliberazione 17 dicembre 2015, n. 8 dell’Autorità di Bacino del Fiume Po (Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal Piano di gestione del Distretto idrografico padano - c.d. “*Direttiva Derivazioni*”);
- il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione della l. 59/1997);
- la legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli art. 152 (Canoni per le utenze di acqua pubblica); 153 (Spese di istruttoria); 154 (Depositi cauzionali);
- la legge regionale 22 dicembre 2009, n. 24, in particolare l’art. 51 (Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico);
- la legge regionale 30 aprile 2015, n. 2, in particolare l’art. 8 (Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- le deliberazioni di Giunta regionale 15 aprile 2002, n. 609; 7 luglio 2003, n. 1325; 1 agosto 2005, n. 1274; 29 dicembre 2005 n. 2242 e n. 1994; 9 dicembre 2011, n. 1985; 2 febbraio 2015 n. 65 (Nuove determinazioni di canoni e di spese istruttorie per le derivazioni di acqua pubblica); 29 ottobre 2015 n. 1622 (Disposizioni in materia di demanio idrico, anche ai sensi dell’art. 8, l.r. n. 2 del 2015);
- il Piano di Gestione delle acque, DPCM 8 febbraio 2013;
- le deliberazioni di Giunta regionale 5 settembre 2016, n. 1415 (Definizione dei fabbisogni irrigui per la coltura, ex d.m. 31 luglio 2015, “Approvazione delle linee guida per la regolamentazione da parte delle Regioni delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo); 31 ottobre 2016, n. 1792 (Determinazione su base volumetrica dei canoni di concessione ad uso irriguo); 21 dicembre 2016. n. 2254 (Disciplina sulle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo in recepimento del d.m. 31 luglio 2015);

- il DGR 1195/2016 (Direttiva concernente i criteri di valutazione delle derivazioni di acqua pubblica);
- la deliberazione di Giunta regionale 9 giugno 2014, n. 787 (Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico);
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo);
- il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni), così come modificato dal D. Lgs. 25 maggio 2016 n. 97;
- la legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), che ha conferito l'esercizio delle funzioni regionali in materia di demanio idrico ad ARPAE – Agenzia regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia–Romagna;
- la DDG 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la DGR n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la DDG n. 75/2021 - come da ultimo modificata con la D.D.G. n. 19/2022 - di approvazione dell'Assetto organizzativo analitico e del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;
- la D.D.G 2022/162 del 22.12.2022 di conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara alla Dott.ssa Gabriella Dugoni;

PREMESSO che:

- con Atto n. DET-AMB-2019-1111 del 07/03/2019 è stata rilasciata alla soc. IL GIRASOLE - P.Iva 01998800385 - l'Autorizzazione alla perforazione di nuova opera di presa e contestuale concessione semplificata per la derivazione di acqua pubblica mediante la suddetta opera di presa, nei limiti e per l'uso di seguito indicati (cod. pratica FE17A0002):
 - portata massima di esercizio pari a 2,5 l/s;

- volume d'acqua complessivamente prelevato pari a 900,00 mc/annui;
 - destinazione della risorsa assimilata ad uso igienico assimilati;
 - pozzo avente profondità di m. 29 dal piano di campagna;
 - ubicazione: Comune Ferrara, su terreno di proprietà della soc. AUTOSERVICE di Tessadri Patrick e C. s.n.c., censito al Foglio n. 101, Mappale n. 208; coordinate UTM*RER:
x: 705067 - y: 969809;
- con Atto n. DET-AMB-2021-5635 del 11/11/2021 è stato assentito a KHADERKHEL SHAMS, C.F. KHDSMS94C17Z200T - P.Iva 02062940388, con sede legale nel Comune di Ferrara, il cambio di titolarità della sopracitata concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea, rilasciata con Atto n. DET-AMB-2019-1111 del 07/03/2019 (codice pratica FE17A0002).

PRESO ATTO che con istanza acquisita agli atti con prot. n. PG/2022/0164772 del 07/10/2022, il Sig. KHADERKHEL SHAMS, C.F. KHDSMS94C17Z200T, titolare dell'impresa individuale AUTOLAVAGGIO EUROPA, P.Iva 02062940388, ha presentato istanza di variante sostanziale della concessione semplificata rilasciata con Atto n. DET-AMB-2019-1111 del 07.03.2019 e Atto di cambio di titolarità n. DET-AMB-2021-5635 del 11/11/2021, per il prelievo di acqua pubblica da corpo idrico sotterraneo (Cod. pratica FE17A0002);

DATO ATTO che la variante sostanziale si configura rispetto a quanto concesso con le determinazioni n. DET-AMB-2019-1111 del 07.03.2019 e n. DET-AMB-2021-5635 del 11/11/2021, nella richiesta di aumento del volume d'acqua prelevabile pari a mc/annui 3.000;

PRESO ATTO che la soc. AUTOSERVICE di Tessadri Patrick e C. s.n.c. proprietaria del terreno su cui insiste l'opera di presa, ha espresso con *Dichiarazione di assenso* acquisita agli atti con prot. PG.2022.164772 del 07/10/2022, formale assenso alla presentazione da parte dell'affittuario e titolare della concessione, Sig. Khaderkhel Shams della richiesta di variante in aumento per la derivazione di risorsa idrica pari a 3.000 mc/annui;

CONSIDERATO che:

- la domanda, prot. n. PG/2022/0164772 del 07/10/2022, presenta i requisiti per essere sottoposta al procedimento di concessione di derivazione da acque sotterranee ai sensi dell'art. 31 del R.R. n. 41/2001;
- suddetta istanza, prot. n. PG/2022/0164772 del 07/10/2022, è sottoposta alla procedura semplificata di cui all'art. 36, R.R. n. 41/2001, poiché il pozzo presenta una profondità inferiore ai 30 metri e l'aumento di volume annuo di prelievo non è superiore a 3.000 mc;
- la destinazione della risorsa, ad uso autolavaggio è qualificabile per la definizione del canone, alla categoria uso igienico-assimilati di cui alla L.R. 3/99 e DGR 2242/2005;

CONSIDERATO inoltre che:

- la derivazione non è ubicata all'interno di un parco o di un'area protetta e non rientra nelle aree ZSC e ZPS;
- in merito al parere dell'Autorità di Bacino, previsto dall'art. 9 del R.R. 41/2001 e dall'art. 7 del RD 1775/33, si applica quanto disposto dal Direttore Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente della Regione Emilia Romagna con nota prot. PG/2016/0788494 del 27/12/2016, secondo cui la verifica della compatibilità della domanda di concessione rispetto agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal PdG del Distretto Idrografico Padano può essere effettuata dall'Amministrazione concedente mediante applicazione della “*Direttiva Derivazioni*” (Delibera n. 8/2015 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po così come integrata dalla Delibera n. 3/2017 dell'Autorità di Bacino distrettuale del fiume Po), superando di fatto il parere in questione, salvo i casi in cui “per la natura o l'entità dell'istanza di concessione la stessa richieda specifici accertamenti in considerazione dell'impatto che essa può avere rispetto agli obiettivi di Piano a scala distrettuale”;
- in base alla valutazione *ex ante* condotta col “*metodo Era*” di cui alla “*Direttiva Derivazioni*”, ricade nei casi di “*Attrazione*”, definiti dalla medesima direttiva;

- date le caratteristiche del prelievo, lo stesso non determina influenze negative importanti sullo stato degli acquiferi sotterranei profondi, ai sensi delle vigenti disposizioni regionali e del Piano di Gestione distrettuale;

ACCERTATO che la richiedente:

- ha versato, in data 01.09.2022, la somma pari a € 99,00 per le spese di istruttoria;
- ha corrisposto in data 15.02.2023 quanto dovuto per il canone 2023, pari ad € 189,90;
- ha provveduto ad assolvere l'imposta di bollo dovuta, ai sensi del DPR 642/72 (*Dichiarazione sostitutiva per marca da bollo*, registrata agli atti con prot. PG/2023/30103 del 20.02.2023);

RITENUTO sulla base dell'istruttoria svolta che non sussistano elementi ostativi al rilascio della variante sostanziale della concessione codice FE17A0002 e su proposta dell'Incarico di Funzione Ing. Marco Bianchini;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire al Sig. KHADERKHEL SHAMS, C.F. KHDSMS94C17Z200T, titolare dell'impresa individuale AUTOLAVAGGIO EUROPA - P.IVA 02062940388, con sede legale a Ferrara in via F. Fellini snc, la variante sostanziale per aumento del prelievo di risorsa idrica, della concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea, di seguito descritta:
 - prelievo da esercitarsi mediante n. 1 pozzo avente profondità di m. 29 dal piano di campagna;
 - ubicazione: Comune di Ferrara, su terreno di proprietà della soc. AUTOSERVICE di Tessadri Patrick e C. s.n.c., censito catastalmente al Foglio n. 101, Mappale n. 208; coordinate UTM*RER: x: 705067 - y: 969809;
 - portata massima di esercizio pari a 2,5 l/s;
 - volume d'acqua complessivamente prelevabile pari a 3.000,00 mc/annui;
 - destinazione della risorsa assimilata ad uso igienico assimilati;

2. di approvare il Disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione e trasmesso in data 28.04.2023;
3. di stabilire che la concessione sia rilasciata fino al 31 dicembre 2027;
4. di quantificare l'importo del canone per l'anno 2023 in 189,90 euro;
5. di quantificare l'importo relativo al deposito cauzionale in 250,00 euro;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 486/2017;
7. di provvedere alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul sito web istituzionale di ARPAE www.arpae.it, ai sensi del D.Lgs n. 33/2013 e s.m.i. ed in ottemperanza al vigente Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza di ARPAE;
8. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00 ai sensi dell'art. 5, D.P.R. 131/1986;
9. di notificare il presente provvedimento attraverso Posta Elettronica Certificata;
10. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), D.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale Superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.
11. di dare atto che come previsto dalla Deliberazione del Direttore Generale D.D.G. n. 100 del 20.07.2022, il titolare del trattamento dei dati personali forniti dal proponente è il Direttore Generale di ARPAE, che il responsabile del trattamento è la Dott.ssa Valentina Beltrame, Responsabile di ARPAE A.A.C. Centro, in base alla delibera DEL-2022-163 del 22/12/2022 che le assegna l'incarico di Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Centro e che le

informazioni di cui all'art. 13 del D.lgs. 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di ARPAE SAC di Ferrara, con sede in Ferrara, Via Bologna n. 534 e disponibile sul sito istituzionale ARPAE www.arpae.it, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 2016/679 (RGDP).

La Dirigente Responsabile
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dott. Geol. Gabriella Dugoni
documento firmato digitalmente secondo la normativa vigente

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee nel Comune di Ferrara, rilasciata a KHADERKHEL SHAMS, C.F. KHDSMS94C17Z200T, titolare dell'impresa individuale AUTOLAVAGGIO EUROPA - P.Iva 02062940388, con sede legale a Ferrara in via F. Fellini snc, per il prelievo di acqua pubblica da corpo idrico sotterraneo. Codice pratica: FE17A0002.

ARTICOLO 1 - DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. L'opera di presa è costituita da n. 1 pozzo avente profondità di m. 29,00 equipaggiato con pompa sommersa della potenza di kW 1,10.
2. L'opera di presa è sita in Comune Ferrara, su terreno di proprietà della soc. AUTOSERVICE di Tessadri Patrick e C. s.n.c., censito al fg. n. 101, mapp. n. 208; coordinate UTM - RER, x: 705067 - y: 969809;

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ, DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. Il prelievo di risorsa idrica è stabilito nel limite di portata massima di esercizio pari a l/s 2,5 e nel limite di volume complessivo pari a mc/annui 3.000,00.
2. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso autolavaggio assimilato ad igienico assimilati.
3. Il prelievo avviene dal corpo idrico codice 0640ER-DQ2-PCC.

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito, accedendo direttamente alla piattaforma web della Regione Emilia Romagna: [PayER-PagoPA](#) e seguendo le indicazioni riportate sul sito ARPAE, alla pagina web: "*Concessioni e demanio idrico modalità di pagamento*" accessibile tramite il link: www.arpae.it/pagamentidemanioidrico. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante

deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE

Il deposito cauzionale versato, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempite tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2027.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare.

Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla, è tenuto agli adempimenti dalla stessa concessione indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6 - REVOCA/DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione in caso di destinazione d'uso diversa da quella concessa, di mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari, di mancato pagamento di due annualità del canone, di subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.
2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.
3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 7

OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO E CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA CONCESSIONE

1. **Dispositivo di misurazione** – Il concessionario è tenuto a mantenere idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmetterne i risultati rilevati, unitamente alle letture dei relativi contatori al 31 dicembre di ogni anno (con supporto di opportuna documentazione fotografica), entro il 31 gennaio dell'anno successivo, ai seguenti Enti, ai sensi della DGR 1195/2016:
 - *ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni* di Ferrara, (pec: aooefe@cert.arpa.emr.it);

- *Autorità di Bacino* competente per territorio (pec: protocollo@postacert.adbpo.it);
- *Regione Emilia Romagna - Settore Tutela dell'ambiente ed Economia Circolare* (pec: spectre@postacert.regione.emilia-romagna.it).

Il concessionario sarà tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.

2. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello bifacciale delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 in cui indicare il proprio nominativo, il codice identificativo della concessione e il termine di validità della stessa.
3. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.
4. **Sospensioni del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.
5. **Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.
6. **Cambio di titolarità** – Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
7. **Cessazione dell'utenza** – Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.

8. **Responsabilità del concessionario** - Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.
9. **Osservanza di leggi e regolamenti** – Il concessionario è tenuto a richiedere le autorizzazioni, abilitazioni e certificazioni necessarie all'attività per la quale è assentito l'utilizzo di risorsa idrica. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le norme e i regolamenti a tutela della risorsa idrica e al suo prelievo ed utilizzo, nel rispetto delle misure volte ad evitare danni alle persone ed alle cose e finalizzate alla sicurezza e alla tutela della salute delle persone nei luoghi di lavoro, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i.

ARTICOLO 8 - VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.